

CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO DEL SINDACO

NOMINA DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA. INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS. 81/2008.

DECRETO N. 444 IN DATA 23 DICEMBRE 2021

Prot. N. 23185

IL SINDACO

Richiamato il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante " attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009;

Considerato che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, definisce come datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il propria lavoratore presta la attività. ha la dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia aestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008, come risultante anche dopo l'assestamento normativo approvato dal decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione impostare e implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza:

Evidenziato che, nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 "... tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di organo di vertice";

Visti gli artt. 16, 17 e 18 del citato D.Lgs. n. 81/2008, i quali definiscono i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Considerato che dall'analisi delle norme che regolano la responsabilità gestionale nell'ambito della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico / responsabile di servizio (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 107 del decreto legislativo 267/2000), si evince chiaramente come, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, gli organi di governo politico sono titolari dei poteri di indirizzo politico – amministrativo dell'ente, mentre ai dirigenti / responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate;

Attesa la necessità di procedere alla individuazione del "Datore di lavoro" del Comune di STRESA, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lqs. 81/2008 e ss.mm.ii;

Considerato che l'individuazione del datori di lavoro non può prescindere dall'articolazione organizzativa dell'Ente;

Premesso che il Comune di Stresa si articola in un'unica Area Organizzativa Omogenea;

Precisato che tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;

Visto l'organigramma del Comune e la vigente dotazione organica;

Considerato che il destinatario della nomina deve avere adeguate capacità professionali per svolgere i compiti assegnati;

Considerato che, per le considerazioni sopra esposte, la figura del datore di lavoro non può essere individuata nel Sindaco del Comune, in quanto lo stesso non ha competenze tecnico gestionali;

Specificato che, in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in quanto non corrispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo di datore di lavoro;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 270 del 2/11/2016 con il quale è stato nominato il Dott. Giovanni BOGGI, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 19/09/1979, Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata fra i Comuni di Oleggio e Stresa;

Ritenuto:

- 1. di individuare e nominare il Segretario Comunale Dott. Giovanni Boggi la figura di datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", quale utile condizione di garanzia per l'unitaria attuazione delle misure generali di tutela in materia di sicurezza e l'unitaria adozione di strumenti quale il documento di valutazione dei rischi oltre che del provvedimento di nomina del RSPP e del Medico Competente;
- 2. di dare atto che al Segretario Comunale quale Datore di Lavoro verrà assegnata la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;
- 3. di dare atto che il Datore di Lavoro deve:
- a) provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, scelto tra personale di questa Amministrazione o da personale esterno, avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
- b) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;

c) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'ente provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai Responsabili di ogni singolo settore, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

<u>Dato atto che "il datore di lavoro" potrà, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo;</u>

Dato atto altresì che spettano direttamente ai singoli responsabili gli obblighi in materia di sicurezza loro spettanti ai sensi dell'art. 18, 1° comma del D.Lgs. 81/2008, e che pertanto detti obblighi sono compresi nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze organizzative e direzionali conferite ai Responsabili di settore dell'Ente, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di lavoro;

Sentito il Segretario Generale, il quale ha dichiarato di accettare l'incarico;

Ritenuta la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statuarie e regolamentari dell'Ente oltre che dell'urgenza di provvedere alla nomina del datore di lavoro per la sicurezza;

Visto lo Statuto Comunale vigente e il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.165/2001;

Visto il TUEL recato dal decreto legislativo 267/2000;

DECRETA

- 1. **Di nominare** quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data odierna, il Segretario Comunale Dott. Giovanni BOGGI, fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio della funzione;
- 2. Di incaricare il datore di lavoro di:
- a) provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, scelto tra personale di questa Amministrazione o da personale esterno, avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e del Medico Competente;
- a) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;
- b) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'ente provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabili di ogni singolo settore, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;
- 3. **Di informare** il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, potrà procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo;
- 4. **Di dare atto** che i responsabili dell'Ente, relativamente al Settore/i di competenza nonché ai Settori e uffici assegnati ad interim, restano destinatari diretti delle norme in materia di sicurezza in quanto

comunemente possiedono un potere rappresentativo idoneo ad influire sull'andamento della struttura o di una parte di essa e rispondono pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una specifica "delega di responsabilità" da parte del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D.Lqs. 81/2008;

5. **Di individuare** pertanto, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenza organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun responsabile comunale dell'Ente relativamente al Settore/i di competenza nonché ai Settori e uffici assegnati ad interim, in quelle di cui all'art. 18, 1° comma, del D.Lgs. 81/2008 con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di lavoro; 6. **Di stabilire** la durata del presente decreto sino al 15/01/2023;

DISPONE

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto per legge nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente;
- ➤ **Di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario Generale, a tutti i Settori dell'Ente, all'Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di eventuale competenza, ed infine alla R.S.U aziendale ed alle OO.SS. presenti nell'Ente.
- ➤ **Di stabilire** la durata del presente decreto sino al 15/01/2023.

Stresa, 23/12/2021

IL SINDACO Marcella SEVERINO

Per presa visione:

Dott. Giovanni BOGGI